

**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

**Conversione in legge del decreto-  
legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante  
disposizioni urgenti per la tutela  
ambientale del Paese, la  
razionalizzazione dei procedimenti di  
valutazione e autorizzazione  
ambientale, la promozione  
dell'economia circolare, l'attuazione di  
interventi in materia di bonifiche di  
siti contaminati e dissesto  
idrogeologico  
DDL 1272/S**

**Memoria Ance**

presso la Commissione Ambiente

**novembre 2024**

## **Sommario**

VALUTAZIONI GENERALI .....	2
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL AMBIENTE .....	4

## VALUTAZIONI GENERALI

Il Decreto-legge promuove la sostenibilità e la protezione ambientale, in linea con quelli che sono gli obiettivi nazionali e internazionali, attraverso modifiche su vari livelli alla disciplina ambientale contenuta nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico Ambientale (TUA).

L'Ance valuta positivamente le misure ivi previste, poiché ritenute in grado di influenzare in modo positivo la crescita e l'implementazione di molti settori chiave, tra cui quello delle costruzioni, attraverso l'agevolazione di alcuni aspetti particolarmente impattanti tra cui economia circolare, la bonifica dei siti contaminati e i procedimenti autorizzatori.

In particolare, l'Ance condivide la necessità di introdurre termini perentori per la verifica di assoggettabilità a VIA poiché questo permetterà di **semplificarne i procedimenti, così come si apprezzano** tutte le misure volte a **velocizzare le procedure di bonifica** e, nello specifico, l'introduzione della possibilità di usufruire di laboratori privati accreditati per lo svolgimento delle analisi (per tutti i siti) e delle varie facilitazioni previste per i siti cd. Orfani.

È altresì positiva, la misura relativa alla figura del responsabile tecnico poiché si ritiene che questa possa agevolare le **imprese nel rispetto della normativa ambientale**, evitando inutili aggravii economici per le aziende, soprattutto le PMI.

Ciò posto, sostenendo i principi alla base del documento, l'Associazione vede la conversione in legge del testo in oggetto come un'**importante occasione per definire maggiormente la normativa ambientale**, per renderla più chiara e coordinata e, soprattutto, libera **da inutili appesantimenti burocratici che rallentano le nostre attività e limitano l'economia circolare**.

In tal senso, al fine di facilitare quanto più possibile la conclusione delle opere sottoposte a VIA, l'Ance ritiene necessario che il documento preveda **ulteriori misure, volte a realizzare un miglior coordinamento tra la VIA e la disciplina edilizia**.

Sia in termini economici che temporali, infatti, laddove i lavori siano iniziati e non siano subentrate varianti sostanziali nel progetto, sarebbe vantaggioso evitare la duplicazione di procedimenti autorizzatori relativi ad aspetti ambientali già oggetto di valutazione e verifica. Tale previsione, peraltro, non andrebbe a ledere lo scopo sotteso al procedimento di VIA, che è quello di prevenire possibili danni ambientali e assicurare la tutela dell'ambiente nella realizzazione di un'opera.

Sotto il profilo delle bonifiche, invece, si auspica che all'interno del disegno di legge vengano inserite **ulteriori semplificazioni**.

**Ad esempio, si suggerisce di estendere la possibilità di usufruire di laboratori privati in via generale per lo svolgimento di tutte le analisi** (l'attuale semplificazione limita tale previsione solamente a quelle analisi di cui agli artt. 242, comma 13-ter e 248, comma 2 del D.lgs. 152/2006) e di prevedere specifiche modifiche volte ad **accelerare il procedimento autorizzatorio** e superare le fasi di stallo che, a causa della normativa attuale, sono ancora troppo frequenti nello svolgimento delle nostre attività.

La normativa attualmente in vigore, infatti, prevede che sia il completamento degli interventi di bonifica che la conformità degli stessi al progetto di bonifica approvato, siano accertati dalla Provincia o dalla Città Metropolitana mediante apposita certificazione di avvenuta bonifica. Di fatto, però, questa ulteriore certificazione si limita a recepire quanto già verificato e attestato da parte all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ossia l'ente tecnico competente, nella relazione tecnica.

Quindi, nonostante sia stata già accertata la non contaminazione del sito, occorre comunque attendere la successiva ratifica da parte della Provincia o Città Metropolitana, con conseguente stallo del procedimento di bonifica e blocco delle attività edilizie.

Sotto questo profilo, per l'Ance è auspicabile inserire una specifica previsione che permetta di superare una criticità di tipo meramente procedurale che, tra l'altro, va a intaccare soprattutto le attività delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Inoltre, l'Ance ritiene utile anche **snellire ulteriormente la misura relativa al Responsabile Tecnico** prevedendo che tale ruolo possa essere ricoperto da colui che è legale rappresentante dell'impresa, senza necessità di idoneità iniziale e di aggiornamento.

Infatti, la nomina del Responsabile Tecnico risulta particolarmente onerosa, poiché tale qualifica richiede determinati requisiti formativi, oggetto di verifiche iniziali e periodiche che comportano un aggravio economico per le imprese, soprattutto per quelle più piccole le quali, non avendo un'organizzazione adeguata a formare una risorsa interna, sono obbligate a esternalizzare il ruolo pagando cifre insostenibili per una PMI.

Tali proposte, risultano perfettamente coerenti con lo spirito stesso del Disegno di Legge in commento, che è quello di semplificare e razionalizzare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, promuovere l'economia circolare e attuare interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

## VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL AMBIENTE

**Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali**  
**(ART. 1, comma 1)**

L'articolo al comma 1 apporta modifiche al D.lgs. 152/2006, al fine di semplificare la disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA, nei seguenti modi:

1. alla let. b) modifica l'art. 19 e nello specifico:

- al n. 2 stabilisce i termini perentori per la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali e per l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VIA; mentre;
- al n. 4, chiarisce l'efficacia temporale del provvedimento (prevedendo che questa debba essere definita dal provvedimento stesso e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni) e le modalità e condizioni per richiedere la proroga.

2. alla let. c) modifica l'art. 23, comma 4, prevedendo che il proponente debba essere informato dell'avvio del procedimento di Via;

3. alla let. d) modifica l'art. 24, comma 4:

- introduce il silenzio assenso per i casi di mancato riscontro, entro un tempo stabilito (7 giorni), da parte della Commissione VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, alle richieste di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa;
- prevede termini perentori per la verifica della documentazione su autorizzazione paesaggistica.

### Valutazione

Positiva nella misura in cui prevede delle semplificazioni volte ad accelerare e garantire maggiore certezza delle tempistiche relative al procedimento di valutazione di assoggettabilità a VIA.

È tuttavia auspicabile inserire ulteriori misure che colleghino e coordinino maggiormente la normativa sulla VIA con la disciplina edilizia per evitare inutili lungaggini nello svolgimento delle attività e nella realizzazione di opere.

**Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare**  
**(ART. 4, comma 2)**

L'articolo apporta modifiche al D.lgs. 152/2006, al fine di agevolare il rispetto della normativa ambientale da parte delle imprese.

Il comma 2 alla lettera a), n. 3, attribuisce al legale rappresentante d'impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti, a condizione che, per almeno 5 anni, abbia già ricoperto tale ruolo per la medesima impresa.

### Valutazione

Positiva nella misura in cui prevede agevolazioni per le imprese che, effettuando attività di gestione di rifiuti, devono dotarsi della figura del Responsabile tecnico per cui viene ammessa la possibilità che tale carica possa essere ricoperta dal Legale rappresentante, eliminando così la necessità di specifiche verifiche ed esami.

È tuttavia auspicabile ricollegare tale semplificazione alla qualifica stessa di legale rappresentante, senza necessità di prevedere una specifica idoneità iniziale e di aggiornamento. Così facendo le imprese, soprattutto le PMI, sarebbero agevolate nella nomina di tale figura, senza che questa determini ulteriori oneri economici.

**Misure urgenti in  
materia di  
bonifica  
(ART. 6)**

L'articolo 6, al comma 1, introduce semplificazioni per i siti orfani e, al fine di raggiungere gli obiettivi di riqualificazione entro le scadenze previste dal PNRR, prevede che il piano di caratterizzazione debba essere concordato direttamente con Arpa (in sostituzione ISPRA), entro un termine perentorio, eliminando la conferenza di servizi. Inoltre, riunifica i procedimenti di approvazione prevedendo che i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica e il progetto degli interventi possano essere approvati congiuntamente dall'Autorità competente.

Al comma 2, invece, viene introdotta la possibilità per tutti i provvedimenti di bonifica di svolgere le attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo (art. 242, comma 13-ter) e all'accertamento ai sensi dell'art. 248, co. 2. avvalendosi di laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema SNPA, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati.

**Valutazione**

Positiva nella misura in cui introduce importanti semplificazioni volte a velocizzare lo svolgimento delle attività di bonifica e riqualificazione dei siti orfani, e laddove introduce agevolazioni per tutte le attività di bonifica mediante la previsione della possibilità di usufruire del supporto di laboratori privati per lo svolgimento delle analisi.

Tuttavia, è auspicabile estendere tale ultima possibilità in via generale per lo svolgimento di tutte le analisi previste dal Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di superare definitivamente il problema dei tempi lunghi per i riscontri delle Arpa territoriali.

Inoltre, sempre nell'ottica di assicurare una maggiore celerità delle fasi procedurali, sarebbe utile stabilire tempi perentori per la pubblica amministrazione, al fine di semplificare ulteriormente l'iter delle bonifiche che, in questi anni, si è mostrato eccessivamente complesso e farraginoso, al punto da rappresentare in molti casi un disincentivo all'avvio di simili operazioni. Un'auspicabile soluzione potrebbe essere quella di attribuire direttamente all'ARPA la funzione di concludere il procedimento mediante il rilascio (a seguito dei controlli sulla conformità ambientale degli interventi) della relazione tecnica che costituisce quindi certificazione di avvenuta bonifica. In questo modo si eviterebbero inutili rimpalli tra amministrazioni.